

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1976** (ECLI:IT:COST:1976:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Camera di Consiglio del **26/02/1976**; Decisione del **25/03/1976**

Deposito del **08/04/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8270**

Atti decisi:

N. 75

ORDINANZA 25 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 8 aprile 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 21 aprile 1976.

Pres. ROSSI - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n.

283 (sugli onorari dei procuratori e su patrocinio legale nelle preture), promossi con due ordinanze emesse il 13 febbraio 1974 dal tribunale di Saluzzo sui ricorsi di Cacchione Armando e di Chiapello Giuseppe, iscritte ai nn. 307 e 308 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 33 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), e che, stante l'identità dell'oggetto, i giudizi possono essere riuniti.

Considerato che la stessa questione è stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 58 del 1963;

che in questa sede non sono prospettati profili nuovi, né sono adottati motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari di procuratore e sul patrocinio legale nelle preture), sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.